

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1096

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 5 dicembre 1979

Estensione della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ad alcune categorie di personale inquadrato nei ruoli della carriera direttiva

ONOREVOLI COLLEGHÌ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, approvando il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, non ha tenuto presente la situazione del personale dei ruoli delle carriere direttive ex speciali, trasformate in carriere direttive ordinarie in base ai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 1° giugno 1972, n. 319.

Infatti, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non ha esplicitamente previsto la possibilità del riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari per il personale appartenente alle carriere direttive ex speciali, in possesso di diploma di laurea conseguito prima dell'ingresso in carriera ovvero in epoca successiva sem-

preché l'iscrizione al corso di laurea riguardi un periodo non contemporaneo a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo.

La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, è appunto intesa a colmare tale lacuna, eliminando le conseguenze negative che ne derivano.

Gli effetti negativi, derivanti dall'attuale formulazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si sostanziano in una ingiustificata situazione giuridica di disparità di trattamento fra funzionari di nuova nomina e funzionari dello stesso ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, entrambi muniti di diploma di laurea.

In tal modo, nell'ambito della stessa carriera si è determinata oggi la esistenza di due categorie di personale: perso-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nale di ultima nomina con diritto di riscatto del periodo degli studi universitari e personale con notevole anzianità di servizio che, pur in possesso degli stessi titoli, non può chiedere ed ottenere il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza.

Tutto ciò appare in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione repubblicana.

È bene inoltre ricordare che con legge 16 aprile 1974, n. 114 (articolo 2-*novies*), è stata concessa ai dipendenti delle amministrazioni non statali e delle imprese pubbliche e private, a prescindere dalla carriera di appartenenza, la possibilità del riscatto degli anni di laurea, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, mediante versamenti all'INPS.

Anche in questo caso si rileva una grossolana violazione dell'articolo 3 della Costituzione: infatti, se la legge 16 aprile 1974, n. 114, ha consentito il diritto al riscatto ai cittadini italiani non

dipendenti dallo Stato, a prescindere dalla carriera di appartenenza, sarebbe bene che l'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sulle pensioni dello Stato in favore dei cittadini italiani dipendenti dallo Stato riconoscesse altrettanto analogo diritto.

Per quanto detto sembra giusto ed equo che all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, venga aggiunto un articolo 13-*bis* nel testo proposto con la presente proposta di legge.

La presente proposta non comporta peraltro alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, le quote prestabilite, occorrenti al fine del riscatto, sono versate direttamente dagli stessi funzionari istanti, interessati all'esercizio di tale facoltà.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ordinarie ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ha la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, gli anni di studi universitari, se munito di diploma di laurea o titolo equipollente, anche se detti diplomi non siano stati condizione necessaria per l'immissione in servizio. Il riscatto può essere esercitato limitatamente ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili o militari di ruolo o non di ruolo, già considerati utili agli stessi fini in virtù di disposizioni di legge diverse.